

### **Opzione IRPEF “Cedolare Secca”**

La parte locatrice, relativamente ai canoni che andrà a percepire sulla base del presente contratto, dichiara specificamente di esercitare, ai fini IRPEF, l'opzione per il regime fiscale della “cedolare secca” di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto, legislativo 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e come modificato dall'art. 9 del Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 e riconosciuta anche al punto 8.3 dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 26/E del 1 giugno 2011.

Parte locatrice stante la presente espressa dichiarazione di opzione inserita direttamente nel contratto è esonerata dall'obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata; le parti potranno pertanto fruire, per gli anni in cui permarrà tale opzione, delle agevolazioni fiscali previste sull'imposta di bollo, registrazione ed eventuale risoluzione del presente contratto.

L'opzione per la “Cedolare Secca” deve intendersi valida per il primo anno d'imposta e dovrà intendersi mantenuta fino a nuova e diversa comunicazione che dovrà essere inviata sia all'Agenzia dell'Entrate che al conduttore nei termini previsti dalla legge. Per il periodo corrispondente al permanere dell'opzione della “Cedolare Secca” il locatore rinuncia all'applicazione dell'adeguamento del canone previsto dal precedente art. .... e commisurato all'indice delle variazioni del costo della vita accertate dall' ISTAT.